

Novità introdotte dal Decreto Legislativo n.223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani)

ARTICOLO 2

Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

EFFETTI

Il comma 1, lettera c), abroga il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Potranno di conseguenza essere costituite società di persone o associazioni tra professionisti multidisciplinari (formate da architetti, avvocati, notai, commercialisti ecc...) nel rispetto dei limiti indicati nel citato comma e fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso.

ARTICOLO 4

Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane.

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

EFFETTI

L'articolo abroga le norme che ponevano un limite quantitativo alla produzione di pane e al numero dei panifici nei singoli comuni e prevedevano un regime autorizzatorio in capo alle Camere di Commercio.

Tale regime è stato soppresso e, conseguentemente, le competenze relative all'apertura di nuovi panifici, al trasferimento di sede di quelli già esistenti o alla loro trasformazione (aumento delle potenzialità produttive) non spettano più alle Camere di Commercio.

Esse sono ora attribuite al Comune competente per territorio al quale dovrà essere presentata una dichiarazione di inizio attività (Dia) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.

Rimangono ovviamente inalterati gli obblighi relativi alle domande/denunce da presentare, a seconda dei casi, agli uffici Registro delle imprese e/o Albo delle imprese artigiane.

ARTICOLO 5

Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci.

1. *Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.*

2. *La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.*

3. *Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.*

4. *Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».*

5. *Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:«distribuzione».*

6. *Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.*

7. *All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».*

EFFETTI

Ai fini della presente nota rilevano il:

- **comma 1**, che consente la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali di qualsiasi tipologia dimensionale (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), purché tale vendita avvenga:
 - durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale,
 - in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti,
 - con l'assistenza di uno o più farmacisti laureati ed iscritti al relativo ordine;
- **comma 6**, che abroga disposizioni precedenti consentendo al farmacista:

- di essere titolare di più farmacie,
- di associarsi per gestire più esercizi
- di non essere più tenuto a rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività.
- Con lo stesso comma viene inoltre abrogata la previsione legislativa che consente all'erede di un farmacista di continuare per molti anni ad essere titolari della farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all'albo.
- **comma 7**, che limita l'incompatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso e di vendita al dettaglio di medicinali al solo caso di attività svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.
N.B.: La Ue ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni su acquisizione e possesso di farmacie. All'Italia viene contestato il divieto sull'acquisizione di farmacie da parte di società attive nella distribuzione all'ingrosso, nonché le regole sul possesso di farmacie riservate ai soli farmacisti.

Gli uffici Registro delle imprese e Albo delle imprese artigiane possono ricevere domande/denunce presentate per dare notizia di eventi originati dall'applicazione dei commi ricordati.

ARTICOLO 11

Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.

3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.

EFFETTI

In merito alle commissioni camerali l'articolo prevede:

- la soppressione delle commissioni per la tenuta del ruolo degli agenti d'affari in mediazione istituite presso le Camere di commercio e la speculare commissione centrale per i ricorsi istituita presso il Ministero dello sviluppo economico;
- la soppressione delle commissioni per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituite presso le Camere di commercio e la speculare commissione centrale per i ricorsi istituita presso il Ministero dello sviluppo economico.

Le relative funzioni saranno svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico

In merito agli organismi collettivi camerali, i commi 4 e 5 prevedono che non possono far parte:

- della commissione giudicatrice per gli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione;
- dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.